CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale

N. 288 del 31/01/2023

Classifica: **003.18** Anno **2023** **(Proposta n° 541/2023)**

Oggetto	**DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO AREA DELLA DIRIGENZA: ANNO 2023**

Ufficio Redattore	**DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE**
Ufficio Responsabile	**Direzione Risorse Umane e Organizzazione**
Riferimento PEG	**85**
Resp. del Proc.	**DOTT. ANDREA PELACCHI**
Dirigente/Titolare P.O.	**Andrea Pelacchi**

SDIDIO

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che affida la gestione complessiva del contingente dei permessi e delle altre prerogative sindacali alla contrattazione collettiva quadro;

Ritenuto, conseguentemente, che l'utilizzo dei permessi orari giornalieri, la misura degli stessi, le modalità di calcolo per la determinazione del monte ore di amministrazione, la ripartizione dello stesso tra le organizzazioni sindacali rappresentative, la quantità di minuti cumulati sotto forma di distacco a livello nazionale non utilizzabili nel monte ore di amministrazione, sono disciplinati dai contratti collettivi quadro stipulati a tal fine;

Considerato il "*Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali" sottoscritto in data 4/12/2017*" e considerato altresì che a norma dell'art.31 "*il presente contratto sostituisce quello sottoscritto in data 17 ottobre 2013 come successivamente modificato dal D.L. 90/2014 ed è valido fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali.*"

Visto il "Contratto collettivo nazionale quadro di ripartizione dei distacchi e permessi tra le Associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle Aree di contrattazione nel triennio 2019-2021" del 19/11/2019 stipulato dopo gli accordi integrativi del giorno 3 agosto 2021, con il quale l'A.RA.N. ha proceduto all'accertamento definitivo della rappresentatività nei comparti di contrattazione per il periodo 2019-2021 e, quindi, alla conseguente rideterminazione – nei

medesimi ambiti, ai sensi dell'art. 31, co. 7, del CCNQ del 4 dicembre 2017 come modificato dall'art. 2 del CCNQ del 19 novembre 2019 – della distribuzione delle agibilità e delle prerogative in capo alle associazioni aventi titolo;

Considerata altresì la rappresentatività accertata dall'ARAN per il triennio 2022-2024 con carattere di provvisorietà in considerazione del fatto che la stessa, nelle more della stipula del CCNQ di definizione dei comparti e delle aree per il triennio 2022-2024, è stata effettuata sulla base dei comparti definiti dal CCNQ del 3 agosto 2021 e delle aree definite dal CCNQ del 10 agosto 2022;

Visti gli artt 11 e 33 del citato CCNQ 4/12/2017

Art.11 CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO

1. *In ciascuna amministrazione il contingente dei permessi assegnato alle organizzazioni sindacali rappresentative è distribuito tra queste sulla base del grado di rappresentatività accertata in sede locale come media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 dicembre di ogni anno, rilevato sulla busta paga del successivo mese di gennaio. Il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.*

2. *Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è, invece, da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.*

3. *Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 1, l'amministrazione dovrà detrarre, dal contingente di spettanza di ciascuna sigla, una quota pari all'eventuale percentuale di permessi utilizzati in forma cumulata ai sensi degli artt. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) e 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali).*

ART. 33 RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO NELLE AREE DIRIGENZIALI come sostituito dall'art 3 del CCNQ 19/11/2019

1. *Nelle Aree Sanità e Funzioni locali il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 60 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell'Area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:*

a) n. 30 minuti alla RSU;

b) n.30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dal c. 6

3. *I permessi di cui al comma 2, lett. a) ed al comma 3, lett. a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest'ultima, a seguito degli accordi di cui all'art. 36, comma 1 (Norme transitorie – aree dirigenziali), verrà eletta.*

4. *Il contingente di cui al comma 2, lett. b) ed al comma 3 lett. b) è attribuito alle organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'art. 37 comma 5 (Disposizioni finali). A parziale modifica delle modalità indicate nell'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato), in attesa degli accordi di cui all'art. 36, comma 1 (Norme transitorie – aree dirigenziali), la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalità previste all'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato).*

5. *Nelle Aree Sanità e Funzioni Locali i permessi sindacali di cui al comma 2, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata – a livello nazionale – nella misura massima del 45% della quota a disposizione.*

Verificato che ai sensi dell'art.36 del CCNQ 2017, come sostituito dell'art 3 del ccnq 2021:

1.In considerazione della mancata elezione delle RSU ed in attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti delle aree contrattuali venga disciplinata, in coerenza con la natura delle

funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) costituite espressamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative.
2. Nelle more delle elezioni delle rappresentanze elettive di cui al comma 1, la fruizione dei permessi di cui all'art. 33 comma 2, lett. a) e comma 3, lett. a) (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali) è sospesa fino alla data di elezione delle RSU;

Preso pertanto atto che il personale dirigente a tempo indeterminato in servizio alla data del 01/01/2023- risulta essere di n. 7 unità –compreso eventuale personale in posizione di comando presso questa Amministrazione (art33 comma 2);

Richiamata la Circolare del Ministro della semplificazione e della Pubblica Amministrazione n. 5 del 20 agosto 2014 "Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni. Articolo 7 del DL n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2004" nella quale si ricorda che:

- nel caso in cui le associazioni sindacali abbiano comunque utilizzato prerogative sindacali in misura superiore a quelle loro spettanti nell'anno si provvederà secondo le ordinarie previsioni contrattuali e negoziali. Di conseguenza, ove le medesime organizzazioni non restituiscano il corrispettivo economico delle ore fruite e non spettanti, l'amministrazione compenserà l'eccedenza nell'anno successivo, detraendo dal relativo monte-ore di spettanza delle singole associazioni sindacali il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente fino al completo recupero;

Ritenuto, pertanto, di determinare e ripartire il contingente dei permessi sindacali in oggetto come specificato dalla tabella allegata che costituisce parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

1. Di disporre, in ossequio alla normativa concernente le relazioni sindacali, che per l'anno 2023 il monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali giornalieri per l'espletamento del loro mandato, risulta essere distribuito come da allegato "A" che costituisce parte integrante della presente determinazione;
2. Di trasmettere il presente atto ai Dirigenti delle Organizzazioni Sindacali Rappresentative.
3. Di individuare nel titolare della PO Trattamento Stipendiale il responsabile del procedimento relativo all'invio dei dati di cui all'art.22 comma1 e 2 del CCNQ 2017;
4. Di individuare nel sottoscritto il responsabile del procedimento dell'invio dei dati di cui all'art 22 comma 3 ccnq2017, nonché di quelli di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Allegati parte integrante:
Dirigenza.pdf.p7m (Hash: 6ff2d090200c6beeb3e388b876431e8a8ebc8f672940dc7e075629b9f2e593ac)

Firenze, **31/01/2023**

IL DIRIGENTE
ANDREA PELACCHI

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L'accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali"